

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

Quo Vadis a.p.s.

C.F. 9417040365

Oggi 18 agosto 2021 ore 20,00 presso la sede dell'associazione in via Stradello San Marone 15, Saliceta San Giuliano, si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione **Quo Vadis a.p.s** per provvedere alle modifiche statutarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dal codice del terzo settore (dlgs 117_17)

Presiede l'assemblea il Presidente dell'associazione sig Politi Rocco che verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, come da separato foglio presenze, illustra ai presenti le modifiche allo statuto rese necessarie dal codice del terzo settore.

Il Presidente pertanto procede a dare lettura dello statuto con le relative modifiche in questo senso. Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano il presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

L'associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni Promozione Sociale nr. 4607

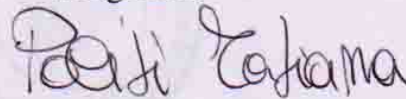
Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma tre dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 21,00.

Il presidente



Il segretario



REGISTRO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 AGOSTO 2021
Quo Vadis a.p.s.

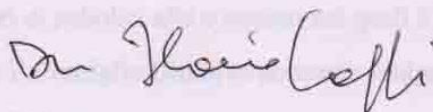
Assemblea straordinaria dell'associazione Quo Vadis a.p.s. del giorno 18 agosto 2021, per provvedere alle modifiche statutarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dal codice del terzo settore (dlgs 117_17).

Elenco dei soci presenti:

Politi Rocco



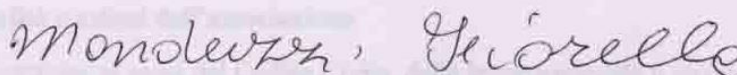
Cappi Ilario



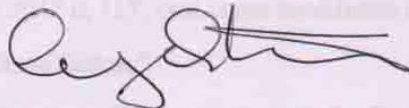
Politi Tatiana



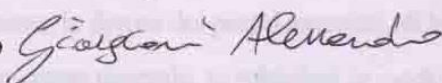
Monduzzi Fiorella



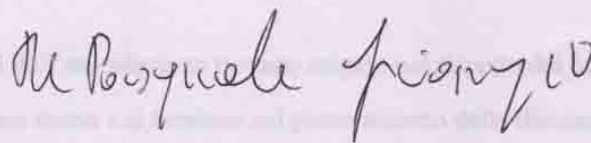
Artioli Luigi



Giorgioni Alessandro



De Pasquale Giorgio



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Registrazione
30 AGO. 2021
di n° 5194 3
Controfirmato ESENTE

(*) Firma

C. CICCARELLI



L. FUNZIONARIO
Rosa Vaso

STATUTO

Art. 1. Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Associazione per l'aiuto alle vittime dell'ostracismo dei movimenti religiosi alternativi devianti ", abbreviabile in "Quo Vadis a.p.s."

Art. 2. Sede

L'associazione ha sede in Modena.

Il trasferimento della sede legale potrà essere successivamente modificata con deliberazione del consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno del territorio comunale di Modena. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Art. 3. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4. Natura, finalità e azioni dell'associazione

Quo Vadis a.p.s. è costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore".

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi cristiani che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale della persona, nella convinzione che gli esseri umani debbano essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa.

In nessun modo l'adesione ad un cammino di fede o a un movimento politico può essere inteso come requisito per la partecipazione all'attività sociale; tuttavia l'associazione ritiene preziosi interlocutori le comunità cristiane del territorio.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- 1.** elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale,
- 2.** accrescere la sensibilità e la conoscenza riguardo i diritti fondamentali della persona, quali la libertà religiosa e la capacità di autodeterminazione,
- 3.** promuovere e potenziare servizi di supporto e sostegno rivolto a soggetti fragili,
- 4.** assistere le persone colpite da violenze psicofisiche cagionate da ogni forma di plagio, manipolazione e ostracismo in particolare se operate da organizzazioni pseudoreligiose, devianti o strutturate sotto forma di setta.

L'associazione a tale scopo si propone in particolare di:

- a) stabilire rapporti personali con le vittime di tali violenze, per educare e rafforzare la libertà religiosa, soprattutto in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

- b) svolgere attività culturali, formative e divulgative, anche attraverso la promozione e gestione di iniziative editoriali e/o blog, e più in generale ogni ulteriore attività finalizzata a divulgare e promuovere i valori dell'associazione;
- c) svolgere attività di denuncia e di sensibilizzazione sui problemi legati all'ostracismo religioso;
- d) tutelare ed assistere le persone vittime di ogni forma di ostracismo praticato da movimenti religiosi alternativi devianti e favorire il loro pieno reinserimento sociale, anche promuovendo o gestendo servizi a ciò dedicati;
- e) svolgere attività di accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell'associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma,
- f) proporre attività informative finalizzate alla prevenzione nei confronti di condizionamenti, mediante tecniche di persuasione, che possono condizionare un equilibrato e sano sviluppo dei giovani,
- g) definire accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- h) collaborare con associazioni ed istituzioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- i) Raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
- j) Svolgere attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

Art. 5. Soci

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che condividano principi di solidarietà e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche o enti del terzo settore mediante inoltro di domanda scritta indirizzata al Consiglio direttivo.

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Gli enti del terzo settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 6. Diritti e doveri di soci

Gli associati sono tenuti:

- a) ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell'associazione;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, all'assemblea con diritto di voto, accedere alle cariche associative.
- b) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7. Recesso ed esclusione dei soci

La qualità di socio può venir meno per esclusione, recesso volontario e decadenza.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo previa contestazione scritta degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati non possono ripetere i contributi versati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 8. Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali e straordinarie quote suppletive;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) entrate derivanti da eredità, donazioni o legati;
- d) contributi dello stato, regioni, enti locali e ogni altro ente o istituzione pubblica;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni o servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali ad esempio feste e sottoscrizioni a premi;

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 9. Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo (Organo di amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) i sindaci, qualora lo richiedano l'attività svolta o l'entità patrimoniale dell'associazione.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Art. 10. Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di due (2) per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12. Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9). L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il rendiconto dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione o, qualora si renda necessario e con decisione motivata, altri soci che si rendano disponibili a tale incarico, in quest'ultimo caso l'assemblea dei soci deve ratificare la decisione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il tesoriere.

Se vengono a mancare consiglieri eletti in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso, e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare sul rendiconto da sottoporre all'assemblea.

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e da colui che l'ha materialmente redatto in funzione di segretario, e trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 13. Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporà alla ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 14. Tesoriere

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare il rendiconto, di predisporre il rendiconto dell'associazione, tenere e aggiornare il libro soci ed ogni ulteriore adempimento gli venga affidato dal consiglio direttivo.

Art. 15. Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 17

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.



Data e luogo

Modena 18 agosto 2021

Il Presidente



Il Segretario

Patti Tatiana